

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)(1)

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è così modificato:

1) al comma 3 bis la parola <<provinciali,>> è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.>>;

b) il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;

c) l'articolo 73 è così modificato:

1) alla lettera d) del comma 1 le parole <<diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<con disabilità>>;

2) alla lettera a) del comma 2 le parole <<alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;

3) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di cui al comma 4, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;>>;

4) l'alinsea del comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. La Regione provvede:>>;

5) all'alinsea del comma 4 le parole <<le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,>> sono soppresse;

6) alla lettera c) del comma 4 le parole <<dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

d) al comma 4 dell'articolo 82 le parole <<Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione assicura>>.

Note:

1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.